

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE NEMESI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VICO DEL GARGANO FG CORSO
UMBERTO 61

Numero REA: FG - 205011

Codice fiscale: 93036800717

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
STATUTO DELLA SOCIETA'
"COOPERATIVA SOCIALE NEMESI"

***** **TITOLO I** *****

*** **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA** ***

Articolo 1

E' costituita con sede nel comune di Vico del Gargano la società Cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE NEMESI".

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al 14 marzo 2096 e potrà essere prorogata a norma di legge.

***** **TITOLO II** *****

*** **SCOPO - OGGETTO** ***

Articolo 3

In attuazione dell' art.1) comma primo lettera a) della legge 8 novembre 1991 n.381, la cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. In conseguenza di quanto detto nei commi precedenti, lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, l'inserimento nel mondo del lavoro e la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni dalla rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

Articolo 4

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi, la Cooperativa ha come oggetto:

l'assunzione da persone fisiche, da amministrazioni statali, parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private, da Enti pubblici e privati, sia italiani che esteri, di ogni qualsiasi lavoro relativo a gestione di servizi socio-sanitari ed educativi quali:

- 1.1 servizi e prestazioni infermieristiche presso strutture sanitarie, riabilitative ed assistenziali pubbliche, private o attivate direttamente;
- 1.2 gestione case di riposo per anziani e residenze sanitarie per anziani;
- 1.3 gestione dei presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi senza residenzialità o di comunità terapeutiche e/o assistenza nelle medesime;
- 1.4 gestione strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e/o assistenza nelle medesime;
- 1.5 interventi di sostegno o reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educativa e di socializzazione;
- 1.6 servizio di Homemaker;
- 1.7 organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;
- 1.8 assistenza domiciliare e tele soccorso;
- 1.9 gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizi

di doposcuola;

1.10 assistenza ed ogni altra forma di intervento socio-educativo in direzione dei disadattati psico-sociali, in un ottica di prevenzione;

1.11 gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;

1.12 gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali con annessi servizi all'utenza;

1.13 gestione servizi di segretariato sociale;

1.14 gestione di servizi di assistenza ai tossico dipendenti, alcolisti, malati di A.I.D.S. attraverso centri di ascolto, centri di prima accoglienza, unità di strada1 comunità terapeutiche, in un'ottica di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento socio-lavorativo;

1.15 gestione e servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti svantaggiati;

1.16 gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima elencato;

1.17 gestione di servizi e attività finalizzate al sostegno, assistenza, formazione e inserimento lavorativo di profughi ed extracomunitari anche per quanto previsto nei precedenti punti;

1.18 attività integrate che riguardano due o più dei settori sopracitati.

La Cooperativa si strutturerà al fine di eseguire i suddetti lavori. La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale, finalizzate allo sviluppo aziendale, costituirà, altresì, fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente e indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, a sola indicazione esemplificativa.

a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie alla attività sociale;

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento di credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma, in conformità degli art.11 del D.Lgs. 1.9.93 n.385.

e) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci e di altri lavoratori, con sovvenzione, finanziamenti, fidejussioni, concessioni di mutui o partecipazioni;

f) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni,

sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei;
g) organizzare e gestire corsi di formazione professionale.
A tal fine potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

***** TITOLO III *****

*** SOCI COOPERATORI***

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa Cooperativa e che, per loro capacità effettiva di attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa

sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo;

- non siano: interdetti, inabilitati, falliti non riabilitati e che non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa;

b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Articolo 6

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda contenente:

nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;

l'indicazione delle attività svolte e delle competenze di cui è in possesso;

l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;

la dichiarazione di conoscere, accettare integralmente e attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

la dichiarazione di espressa accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della società cooperativa.

L'organo amministrativo ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei

soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio può entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea.

L'assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

Nella propria relazione annuale, l'organo amministrativo deve relazionare all'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa fornita di avviso di ricevimento.

Articolo 8

La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione, causa di morte.

Articolo 9

Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura dell'organo amministrativo, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui al comma che segue.

Il recesso del socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 10

Può essere escluso dalla società cooperativa, con deliberazione dell'organo amministrativo, il socio che:

- 1) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 2) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- 3) non abbia eseguito in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte;
- 4) con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla società cooperativa, ostacolando il conseguimento dell'oggetto

sociale;

5) da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla società cooperativa;

6) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società cooperativa;

7) non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

8) in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

Può essere escluso dalla società, con deliberazione dell'organo amministrativo, il socio che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato. Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'organo amministrativo dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria.

Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come previsto ai sensi del successivo articolo 31.

Articolo 11

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

Articolo 12

Il socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso della quota versata, ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

L'organo amministrativo liquiderà la quota entro 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà entro 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del socio escluso o recedente, nei confronti della società cooperativa, si compenseranno, sino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Articolo 13

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune.

Articolo 14

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto

******* TITOLO IV *******

***** PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE *****

Articolo 15

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 16

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione secondo quanto previsto all'articolo 31.

Articolo 17

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
 - c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Articolo 18

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a congruaggio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'organo amministrativo ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità.

***** TITOLO V *****

*** ORGANI SOCIALI ***

Articolo 19

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo.

Articolo 20

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota versata.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci, del Presidente del collegio sindacale e del revisore;
- d) la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci ed al revisore;
- e) le deliberazioni sulle domande di ammissione a socio in caso di rigetto delle stesse da parte dell'organo amministrativo;
- f) le deliberazioni sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dall'organo amministrativo;
- g) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto
- h) le modificazioni dello statuto;
- i) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- j) la nomina e i poteri dei liquidatori.

Articolo 21

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale; possono essere convocate anche altrove, purché nel Comune di Vico del Gargano e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 giorni, quando particolari esigenze lo richiedono. L'Assemblea altresì avrà luogo quante volte l'organo amministrativo lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio sindacale, dal Revisore o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta. L'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire con l'invio di lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto invio almeno otto giorni prima dell'assemblea presso il domicilio risultante dai libri sociali.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della società cooperativa.

Articolo 22

Le assemblee sono presiedute dall'amministratore unico, dal Presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione). In caso di assenza o impedimenti di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata a maggioranza dei soci intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea constata la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola il suo svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Il Presidente può richiedere l'assistenza di un segretario designato dagli intervenuti, che può anche essere non socio, con la funzione di redigere il verbale di assemblea.

Articolo 23

Ciascun socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Nei casi previsti dal precedente articolo 20) lettere h), i), j); è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci.

Articolo 24

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione costituito da tre consiglieri. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi, e sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

Articolo 25

L'organo amministrativo ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

L'organo amministrativo può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

Articolo 26

Il consiglio di amministrazione, se nominato, è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera fornita di avviso di ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione. Il consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telegramma, telefax, posta elettronica o raccomandata a mano, sempreché i consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare.

Articolo 27

Il Consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri, sindaci effettivi, revisore, ove nominati.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in un apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 28

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione la rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 29

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o comunque per volontà dell'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso Collegio.

I sindaci sono nominati dai soci e sono rieleggibili. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della delibera di assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dalla legge ed esercita il controllo contabile sulla società.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In alternativa al Collegio sindacale potrà essere nominato anche un sindaco con la funzione di revisore o un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero competente.

******* TITOLO VI *******

***** SCIoglimento E LIQUIDAZIONE *****

Articolo 30

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione, allo scioglimento ed alla liquidazione della società cooperativa, l'organo amministrativo, salvo i casi in cui vi abbia già provveduto l'assemblea, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, convoca l'assemblea dei soci perché deliberi sulla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri ed i compensi, i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione nonché gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della legge 59/1992.

******* TITOLO VII *******

***** FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI *****

Articolo 31

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero dovrà essere risolta da un arbitro nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti della città in cui ha sede legale la società. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine di

trenta giorni dalla richiesta, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale, secondo diritto.

Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con le maggioranze previste dall'assemblea straordinaria. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 32

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato.

L'organo amministrativo, i sindaci ed i revisori se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio.

La società cooperativa, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Articolo 33

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge sulle cooperative sociali previste dalla legge n. 381/1991, i patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, le norme previste nel Titolo VI del codice civile.

Per quanto ancora non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

BOLLO ASSOLTO PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DECRETO
22/2/2007 MEDIANTE M.U.I.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-
CUMENTO
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 commi 3,
4 e 5 DEL D. Lgs 7 marzo 2005 n.82, CHE SI TRASMETTE IN TER-
MINI
UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.